



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 18	di data 06/06/23

Oggetto: TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITÀ URBANA DEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione consiliare 13.04.2023 n. 43, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con cui si è stabilito:

1. di affidare in regime di in house providing a Trentino Mobilità S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa del provvedimento e sulla base della relazione istruttoria del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, Allegato n. 1 della deliberazione, contestualmente approvato, la gestione del servizio della sosta e degli altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° luglio 2023;
2. di approvare il perimetro relativo all'area oggetto di affidamento, di cui alla planimetria costituente l'Allegato 2 della deliberazione;
3. di autorizzare fin da subito Trentino Mobilità s.p.a. alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni della relativa convenzione, nel caso in cui non fosse possibile, per le motivazioni esposte in premessa del provvedimento, perfezionare l'affidamento entro il 30 giugno 2023 e di stabilire che in tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula della relativa convenzione, per la durata di cinque anni;
4. di stabilire che l'affidamento del servizio avviene secondo la disciplina generale come definita in premessa della deliberazione;
5. di dare atto che al Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei Contratti compete l'adozione del provvedimento a contrarre, con l'approvazione dello schema di convenzione per la disciplina della gestione del servizio, nel rispetto di quanto indicato nella presente deliberazione;
6. di stabilire che le modifiche relative ai rapporti economici tra le parti come definiti in premessa del provvedimento e le modifiche al perimetro dell'area oggetto di affidamento sono subordinate all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, rinviando le altre tipologie di modifica agli organi comunali competenti come individuati nelle premesse del presente provvedimento;
7. di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Trento e di trasmettere il provvedimento ad ANAC, ai sensi e per gli effetti degli art. 17 comma 3 e art. 31 comma 2 del D.Lgs. 201/2022;

pagina 1/9

8. di procedere ad adeguare il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 sia dal lato della spesa sia dal lato dell'entrata, così come riportato nel prospetto Allegato n. 3 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 per affidamento servizio di gestione della sosta ed altri servizi a Trentino Mobilità S.p.A." della deliberazione;
9. di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 così come risultante dall'Allegato n. 4 "Variazioni di bilancio" della deliberazione;
10. di dare atto che la variazione apportata di cui al precedente punto rispetta il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 5 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 6 - "Equilibri di bilancio" della deliberazione;
11. di procedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2023 così come risultante dall'Allegato n. 4 "Variazioni di bilancio" della deliberazione, assolvendo anche all'obbligo di comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

atteso che, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e in conformità all'art. 8, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 che ad esso rinvia, al Consiglio comunale in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici compete la disciplina generale, l'assunzione e la scelta delle relative forme gestionali mentre rientra nella competenza dirigenziale l'adozione del relativo provvedimento a contrarre;

dato atto che pertanto con la citata deliberazione consiliare 13.04.2023 n. 43 è stata definita la disciplina generale del servizio della sosta e degli altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento relativamente a: oggetto dell'affidamento, obblighi e standard di servizio, rapporti economici tra le parti e durata;

ricordato in particolare che la disciplina generale del servizio è stata definita nei termini che seguono:

1. Oggetto dell'affidamento.

Si è affidata a Trentino Mobilità S.p.A.:

A) la gestione ed il controllo della sosta e, nello specifico:

A1) la gestione unitaria ed omnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su piazze e strade in disponibilità al Comune di Trento.

Nel servizio sono incluse le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito dell'area oggetto di affidamento, come definita nella planimetria di cui all'Allegato 2 della citata deliberazione, costituente parte integrante ed essenziale della medesima, che comprende – in virtù di quanto disposto dal citato art.12 bis del D.Lgs. 285/1992 - anche stalli che, sia pur non destinati alla sosta a pagamento, si trovino comunque in adiacenza a questi ultimi, tanto da presentarsi come un'unica area di sosta. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo art.12 bis, sono compresi i poteri di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada.

Le "aree di sosta" (corrispondenti alle vie/piazze con stalli di sosta a pagamento, così definite nella sopra citata planimetria Allegato 2) possono essere incrementate o modificate in esecuzione degli atti programmatici del Comune (in primo luogo il Piano urbano della Mobilità Sostenibile) con deliberazione della Giunta comunale; in tal caso la consegna al concessionario avviene con verbali di consegna sottoscritti dalla Società e dal Comune, ai quali deve essere allegata la suddetta planimetria opportunamente modificata/integrata;

A2) la realizzazione di infrastrutture destinate ad autorimesse e parcheggi con ciò intendendosi ogni attività necessaria dalla progettazione alla realizzazione nonché alla loro gestione;

A3) la gestione di immobili/aree delimitate destinati/e ad autorimesse e parcheggi, di

aree/immobili per il rimessaggio di autocaravan e caravan, di aree sosta per autocaravan, di immobili/aree destinati a parcheggio per biciclette o altri veicoli diversi da quelli sopracitati. Le suddette aree/immobili devono essere di proprietà comunale o in disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione comunale.

La Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli atti programmatori approvati dal Comune (in primo luogo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) in materia di aree destinate alla sosta, di orari, di tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di utenti, secondo le indicazioni che saranno puntualmente contenute nella Convenzione di affidamento e nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice della Strada;

B) la gestione dei seguenti servizi accessori connessi alla mobilità urbana, in coerenza con quanto previsto dallo statuto della Società:

B1) le procedure di gestione per il rilascio, agli aventi diritto, dei seguenti titoli autorizzativi:

- transito/sosta nelle Zone a Traffico Limitato;
- sosta negli spazi blu delle aree regolamentate (zone di prima e seconda corona, zona gialla, zona viola);
- sosta nelle Zone di rilevanza urbanistica;
- circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide;
- sosta dei medici in visita urgente;
- accesso e/o sosta in zone in cui vigono particolari modalità di accesso e/o regolamentazioni.

Si è affidata alla Società anche la gestione delle procedure per il rilascio dei permessi temporanei di cui al Disciplinare per la circolazione veicolare nella zona a traffico limitato (ad oggi approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2018 n. 290) e alla Ordinanza dirigenziale n. 32/2022/27 o alle successive che venissero emanate. L'affidamento del servizio è subordinato alla definizione delle modalità operative di rilascio dei permessi temporanei con apposito atto del Dirigente della struttura competente;

B2) la gestione dei servizi connessi alla mobilità urbana (car pooling, car sharing, bike sharing ecc...);

B3) la promozione e l'elaborazione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, nonché il monitoraggio del traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati;

B4) compatibilmente con l'oggetto sociale, con la normativa tempo per tempo vigente e con la sostenibilità economica della gestione, ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate che il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, intenda affidare per motivi di interesse pubblico.

Gli aspetti di dettaglio dei servizi sopraelencati saranno puntualmente definiti nella Convenzione di affidamento.

2. Obblighi e standard di servizio.

Trentino Mobilità S.p.A. è tenuta ad applicare e tenere aggiornata la Carta della qualità dei servizi, pubblicata sul sito internet aziendale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 2 comma 461 della Legge 24.12.2007 n. 244. La Società si impegnerà a tenere aggiornati i contenuti di questo documento, a verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato che saranno fissati nella Convenzione di affidamento, rispetto alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge. L'aggiornamento della Carta, anche in relazione a nuove attività che, nell'ambito del perimetro gestionale sopra definito, dovessero essere affidate alla Società durante la vigenza della nuova Convenzione, dovrà essere condiviso con l'Amministrazione. La Società dovrà fornire annualmente un report completo relativo all'anno precedente sulle eventuali compensazioni ai clienti, dovute per il mancato rispetto dei livelli del servizio previsti dalla Carta dei servizi stessa.

La Società dovrà inoltre fornire, entro la data che sarà stabilita nella convenzione di affidamento, un report completo relativo alla gestione delle segnalazioni pervenute nel semestre. Tale rendicontazione deve riportare:

- il numero di reclami/segnalazioni pervenuti in forma scritta nel semestre di riferimento distinguendoli per tipologia ed evidenziandone l'incidenza sul totale;
- modalità e tempi di risposta per ogni segnalazione.

La Società, nell'erogazione dei servizi affidati, dovrà altresì garantire, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto comunale (art. 75), il rispetto dei seguenti principi generali:

- a) uguaglianza dei diritti degli utenti, intesa quale divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società dovrà tenere in debita considerazione le esigenze degli utenti disabili rendendo i servizi effettivamente accessibili;
- b) obiettività e imparzialità: la Società dovrà svolgere le proprie attività in modo obiettivo, giusto e imparziale nei confronti degli utenti;
- c) continuità: la Società dovrà svolgere le proprie attività in modo continuo, regolare e senza interruzioni;
- d) informazione e partecipazione: la Società dovrà adottare adeguate forme di informazione all'utenza ed in particolare mantenere completo e aggiornato il proprio sito internet, nel quale verranno pubblicate tutte le notizie ed informazioni utili per l'utente/cliente relativamente ai servizi erogati, alle caratteristiche ed ai livelli di servizio associati. La Società dovrà adottare un idoneo sistema di gestione dei reclami e delle segnalazioni;
- e) efficienza, efficacia ed economicità: il servizio dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi e permettere il controllo e la modifica del funzionamento del servizio sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione.

La Società dovrà inoltre fornire, con la cadenza che sarà stabilita nella Convenzione e nei suoi allegati, dettagliati report inerenti il servizio svolto, report sull'occupazione e localizzazione della sosta su strada, sull'occupazione della sosta in struttura, sul controllo della sosta, sulle autorizzazioni al transito e/o sosta e sui permessi temporanei rilasciati, sul servizio di bike sharing, sulla gestione dei cicloparcheggi rapporti di gestione relativi alle competenze economiche (sosta su strada – sosta in struttura).

3. Rapporti economici tra le parti.

Anche alla luce delle risultanze dell'attuale affidamento, sono state introdotte alcune modifiche, rispetto a quanto previsto dalla convenzione in essere, sia riguardo ai parametri per il calcolo del canone spettante al Comune per la gestione della sosta su strada e in struttura, sia riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto alla Società per i servizi di mobilità in relazione all'effettivo costo del servizio. Tali modifiche garantiscono la sostenibilità economica complessiva della gestione, rispettando quindi l'impegno, previsto dalla Convenzione tra Enti soci per il controllo analogo congiunto, di garantire alla Società il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

I rapporti economici vengono definiti come segue:

- per il servizio di gestione della sosta su strada di cui al precedente punto A1), la Società verserà al Comune un canone, determinato in misura percentuale rispetto agli introiti fatturati dalla Società secondo il seguente criterio:
 - 50% (cinquanta per cento) degli incassi al netto di I.V.A. derivanti dalla gestione della sosta a raso su suolo pubblico per importi fino a euro 1.800.000,00;
 - 80% (ottanta per cento) degli incassi al netto di I.V.A. superiori a euro 1.800.000,00; il Comune si riserva la possibilità di applicare la percentuale del 50% anche sugli incassi superiori a euro 1.800.000,00 laddove venga richiesta alla Società la realizzazione di investimenti.
- con riferimento all'attività di controllo, si ritiene di quantificare tale attività in 1800 giornate annue di lavoro, valore denominato "attività di controllo standard". Nel caso il Comune intenda intensificare i controlli, anche in seguito all'estensione delle "aree di sosta" rispetto a quelle

definite nella citata planimetria Allegato 2, sarà corrisposto alla Società un corrispettivo annuo pari a euro 40.000,00 - corrispondente ad un aumento di 240 giornate annue di lavoro rispetto al parametro "attività di controllo standard" come sopra definito – quale riduzione dell'importo del canone dovuto dalla Società al Comune per il servizio di cui al precedente punto A1). L'importo viene proporzionalmente ridotto in base al numero effettivo di giornate annue di lavoro eccedenti l' "attività di controllo standard" ed è soggetto a rivalutazione ISTAT, con le modalità che saranno definite nella convenzione;

- per la gestione di immobili/aree delimitate destinati/e ad autorimesse e parcheggi, di aree/immobili per il rimessaggio di autocaravan e caravan, di aree sosta per autocaravan, di immobili/aree destinati a parcheggio per biciclette o altri veicoli diversi da quelli sopracitati - di cui al precedente punto A3) - di proprietà comunale o in disponibilità, a qualsiasi titolo, si ritiene che la Società dovrà riconoscere al Comune di Trento l'80% (ottanta per cento) della somma risultante dalla differenza tra il totale degli incassi al netto di I.V.A. e le spese di gestione ordinarie e straordinarie per le gestioni in utile; sono escluse le eventuali gestioni in perdita, il cui disavanzo verrà defalcato dall'importo, come sopra definito, dovuto al Comune;
- per il rilascio dei titoli autorizzativi e dei permessi temporanei, di cui al precedente punto B1) il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo di euro 210.000,00 + I.V.A., di cui euro 50.000,00 + IVA relativo al servizio di rilascio dei permessi temporanei, soggetto a rivalutazione ISTAT, con le modalità che saranno definite nella convenzione. L'importo relativo al rilascio dei permessi è determinato sulla base dei dati storici dei costi. L'importo relativo al servizio di rilascio dei permessi temporanei viene corrisposto solo successivamente all'effettiva attivazione del servizio, come indicato al precedente punto B1), e proporzionalmente ai mesi di attivazione. Qualora la/e disciplina/scelte operative delle autorizzazioni di circolazione dovesse subire in futuro delle variazioni sostanziali, tali da variare significativamente il loro numero o l'impegno necessario per il loro rilascio, il corrispettivo potrà essere rinegoziato tra le parti, subordinatamente all'approvazione del Consiglio comunale;
- per la gestione del servizio di bike sharing, di cui al precedente punto B2), il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo annuo fissato in euro 35.000,00+ I.V.A., importo determinato sulla base dei dati storici dei costi e soggetto a rivalutazione ISTAT, con le modalità che saranno definite nella convenzione.

4. Durata.

L'art. 19 del D.Lgs. 201/2022 prevede che la durata dell'affidamento di servizi pubblici locali non a rete a società in house, non possa essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità di una durata superiore nel caso sia necessaria per assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario. Pertanto in coerenza con la disposizione sopra richiamata la durata dell'affidamento è stata stabilita in cinque anni decorrenti dal 1° luglio 2023; nel caso di impossibilità di pervenire al perfezionamento dell'affidamento entro il 30 giugno 2023, anche in considerazione degli adempimenti di trasparenza introdotti dal D.Lgs. 201/2022 si è autorizzata la Società alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni della relativa convenzione, trattandosi di servizio la cui gestione deve essere garantita senza soluzione di continuità. In tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula della relativa convenzione, per la durata di cinque anni;

precisato che il D.Lgs. 201/2022 introduce nuovi oneri di trasparenza con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare i provvedimenti di cui all'art. 31 comma 1 del medesimo decreto ed il contratto di servizio devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

rilevato che l'art. 17 del Decreto, prevede che in caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici il contratto di

servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla Società in house sul sito dell'ANAC, e che, come precisato da quest'ultima nel proprio comunicato del 22.02.2023, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge;

dato atto che la deliberazione consiliare 13.04.2023 n. 43 di affidamento della gestione del servizio è stata pubblicata sul portale di ANAC con data 20.04.2023;

posto che si rende ora necessario adottare la determina a contrarre ai sensi degli artt. 7 bis e 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvando contestualmente lo schema di convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento con i relativi allegati, che costituisce il progetto di contratto unitamente al presente atto;

visto pertanto lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, elaborato dal Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, che disciplina in dettaglio gli aspetti del rapporto obbligatorio intercorrente tra l'amministrazione e Trentino mobilità s.p.a., comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato A “Disciplinare per la gestione della sosta da parte di Trentino mobilità s.p.a.” che disciplina:
 - la gestione della sosta su suolo pubblico (art. 3, punto A1) dello schema di convenzione);
 - la gestione della sosta in immobili/aree delimitate (art. 3, punto A3) dello schema di convenzione);
 - le altre attività relative alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture destinate ad autorimesse e parcheggi (art. 3, punto A2) dello schema di convenzione).Nel disciplinare vengono specificati gli oneri a carico della Società, i rapporti economici - in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione consiliare 13.04.2023 n. 43 - e gli obblighi di rendicontazione;
- Allegato A1 che costituisce la planimetria dell'area oggetto di affidamento;
- Allegato B “Disciplinare per la gestione di altri servizi connessi alla mobilità urbana da parte di Trentino mobilità S.p.a.” che disciplina:
 - le procedure di gestione per il rilascio, agli aventi diritto, dei titoli autorizzativi/permessi temporanei specificatamente individuati all'art. 3 punto B1) dello schema di convenzione;
 - la gestione dei servizi connessi alla mobilità urbana (car pooling, car sharing, bike sharing, ecc.), (art. 3 punto B2) dello schema di convenzione);
 - l'attività di studio e promozione (art. 3 punto B3) dello schema di convenzione);
 - le altre attività di cui all'art. 3 punto B4) dello schema di convenzione).Nel disciplinare vengono definite le modalità di richiesta e rilascio dei titoli autorizzativi e dei permessi temporanei e i relativi controlli, vengono disciplinati i rapporti economici - in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione consiliare 13.04.2023 n. 43 - e gli obblighi di rendicontazione.
- Allegato C “Disciplinare sulle caratteristiche dei report inerenti il servizio svolto” che individua e riassume in un unico documento, definendone le tempistiche e le scadenze, i report relativi ai servizi affidati che la Società è tenuta a fornire e che di seguito si riportano:
 - report sulla occupazione e localizzazione della sosta su strada;
 - report sulla occupazione della sosta in struttura;
 - report sul controllo della sosta;
 - rapporti di gestione relativi alle competenze economiche (sosta su strada – sosta in struttura);
 - report titoli autorizzativi per il transito e/o sosta e permessi temporanei;
 - report servizio di bike sharing;
 - report gestione cicloparcheggi;
- Allegato D “Standard di qualità del servizio” che definisce gli standard di qualità del servizio erogato previsti dalla Carta della qualità dei servizi, pubblicata sul sito internet aziendale, salvi

- i successivi aggiornamenti;
- Allegato E costituente lo schema dell'atto sindacale di nomina del responsabile del trattamento dati, con cui il Comune di Trento, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali e ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con riferimento ai servizi relativi alle procedure di gestione per il rilascio dei titoli autorizzativi e alle procedure di gestione per il rilascio dei permessi temporanei, nomina la Società responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio, come indicato all'art. 10 dello schema di convenzione;
dato atto che, prevedendo la stipula della convenzione entro il 30 giugno 2023, la convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 01 luglio 2023 fino al 30 giugno 2028. Alla scadenza dei due anni, decorrenti dal 01 luglio 2023, le parti possono concordare eventuali modifiche alla convenzione, tenuto conto dei risultati della gestione dei servizi affidati e di ogni altra circostanza che nel frattempo dovesse sopravvenire;
ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento, comprensivo dei relativi allegati;
considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;
visti:
 - il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., ed in particolare l'art. 10;
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli artt. 5 e 192;

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la proprie note istruttorie di data 29.05.2023 prot. n. 160088 e di data 05.06.2023 prot. n. 164900;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento con i relativi allegati, elaborato dal Progetto Mobilità e rigenerazione urbana che disciplina in dettaglio gli aspetti del rapporto obbligatorio intercorrente tra l'amministrazione e Trentino mobilità s.p.a.;
2. di precisare che lo schema di convenzione è comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato A "Disciplinare per la gestione della sosta da parte di Trentino mobilità s.p.a.";
 - Allegato A1 costituente la planimetria dell'area oggetto di affidamento;
 - Allegato B "Disciplinare per la gestione di altri servizi connessi alla mobilità urbana da parte di Trentino mobilità S.p.a.";
 - Allegato C "Disciplinare sulle caratteristiche dei report inerenti il servizio svolto";
 - Allegato D "Standard di qualità del servizio";
 - Allegato E costituente lo schema dell'atto sindacale di nomina del responsabile del trattamento dati;
3. di stabilire che la convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 01 luglio 2023 fino al 30 giugno 2028, dando atto che alla scadenza dei due anni, decorrenti dal 01 luglio 2023, le parti possono concordare eventuali modifiche alla convenzione, tenuto conto dei risultati della gestione dei servizi affidati e di ogni altra circostanza che nel frattempo dovesse sopravvenire;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto in oggetto alla stipula della convenzione nella forma della scrittura privata informatica, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente;
5. di indicare quali responsabili della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e il Comandante del Corpo Polizia locale di Trento – Monte Bondone, ciascuno per la parte di propria competenza;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto convenzionale di cui sopra, il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
7. di pubblicare il provvedimento e la convenzione sul sito istituzionale del Comune di Trento e di trasmettere i medesimi ad ANAC, ai sensi e per gli effetti degli art. 17 comma 3 e art. 31 comma 2 del D.Lgs. 201/2022.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 06/06/23

pagina 9/9

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 18	di data 06/06/23

Oggetto: TRENTO MOBILITÀ S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITÀ URBANA DEL COMUNE DI TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nel determinato viene inserito il punto 8: di rinviare a successivi atti dei Dirigenti competenti per materia la definizione degli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 giugno 2023